



COMUNE DI SPIAZZO

Prot. n. 5925 dd 17.10.2022
Codice CAR: 23894

BANDO PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE per la copertura di spese di gestione anno 2021

a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art.
1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione giuntale n. 90 dd. 12.10.2022, il Comune di Spiazzo promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. Gli interventi previsti da questo bando sono finalizzati a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, con riguardo agli effetti economici avversi della pandemia da Covid-19 sul tessuto economico locale. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
3. Gli interventi previsti da questo bando sono finanziati attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento, le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - a. si qualifichino come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto¹ del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale dello Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro -

- b. svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Spiazzo, un'attività commerciale, nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato, L. 08.08.1985, n. 443;
- c. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive dal 2019 o annualità precedenti e fino al momento della presentazione della domanda;
- d. non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. siano titolari di partita IVA;
- f. siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi articolo 5 del presente bando).
- g. aver registrato, nell'esercizio 2021, una riduzione del fatturato rispetto all'esercizio 2019 (periodo di riferimento 01.01.2021-31.12.2021 rispetto a quello 01.01.2019-31.12.2019).
- h. presentino DURC regolare alla data di presentazione della richiesta di contributo.

2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

3. Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

4. La scelta dei settori e dei codici statistici richiamati risulta coerente con le specificità ed i bisogni del territorio comunale. Il Comune di Spiazzo ha ritenuto infatti di conformare il presente bando alle caratteristiche della propria realtà economica locale, sia in termini di attività ammissibili sia nella definizione dei criteri di priorità per l'assegnazione degli aiuti (contributi).

5. Il Soggetto richiedente deve essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune di Spiazzo (IMIS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE, IMPOSTA PUBBLICITÀ, COSAP, SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI COMUNALI E PROVVEDIMENTI COMUNALI). Qualora il soggetto non fosse in regola il sostegno non verrà erogato.

6. Soggetti non ammissibili:

- ☐ Non sono ammissibili a finanziamento Aziende agricole e aziende agrituristiche;
- ☐ Non sono ammissibili a finanziamento Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro.

7. Sono inoltre escluse dall'accesso alle agevolazioni le imprese che operino nei seguenti settori:

si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale ovvero di commercio agricolo che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

- a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
8. Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa. Non saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno (a qualsiasi titolo o incarico) nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.
9. Non sono ammesse le imprese che abbiano presentato istanza di ammissione a contributo a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali, di cui all'art. 1, comma 65 ter, legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso altri Comuni.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione, sostenute dall'impresa per l'attività commerciale o artigianale, come dettagliata all'art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Spiazzo, nell'esercizio 2021.

ARTICOLO 4 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione, è pari ad Euro 18.663,00 per la seconda annualità, a valere sui fondi assegnati al Comune dal DPCM 24 settembre 2020 per l'anno 2021.

2 Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto *una tantum* per le spese di gestione sostenute, il cui importo sarà determinato secondo le modalità e previa comprovata sussistenza dei presupposti, così come di seguito stabiliti:

- per tutte le imprese che hanno registrato, nel periodo di riferimento 01.01.2021 – 31.12.2021 una contrazione del fatturato rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno 2019 (con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta da un soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - sezione A o B, che indichi la percentuale di perdita di fatturato conseguita);
- In base alla percentuale di “perdita del fatturato” verrà attribuito un punteggio e stilata apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri:
 - a) alle imprese che hanno registrato nel 2021 una contrazione del fatturato rispetto al 2019 inferiore al 20% verrà assegnato un punto per ogni punto percentuale di perdita, quindi, fino ad un massimo di 19,9 punti;
 - b) alle imprese che hanno registrato nel 2021 una contrazione del fatturato rispetto al 2019 superiore o uguale al 20% verrà assegnato, oltre al punteggio massimo di cui al comma a), un punto e mezzo per ogni punto percentuale di perdita superiore o uguale al 20%; (per esempio: impresa A contrazione fatturato del 15,6% otterrà 15,6 punti; impresa B contrazione fatturato del 32,4% otterrà $19,9 + 12,5 \times 1,5 = 38,65$ punti)

La quantificazione del contributo avverrà dividendo l'importo di cui al comma 1 per la somma dei punti conseguiti da tutte le istanze dichiarate ammissibili e successivamente moltiplicando per il punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

Formula: Contributo= $\frac{18.663,00 \text{ €} \times \text{punteggio del singolo beneficiario}}{\text{totale punteggi}}$

Il contributo massimo erogabile per ogni singolo richiedente è quantificato in € 2.300,00, eventuali eccedenze saranno oggetto di riparametrazione a favore degli altri beneficiari seguendo il medesimo criterio di riparto relativo ai punteggi conseguiti.

Saranno finanziate tutte le imprese ammesse a contributo, fino ad esaurimento del fondo di cui al comma 1.

Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario si impegna a fornire all'ufficio richiedente, fatture di spese di gestione dell'attività di importo uguale o superiore al contributo che verrà concesso.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" (ambito agricoltura). E' esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria.

3. I regimi "*de minimis*" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00 euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per "impresa" si intende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento", la Commissione europea sottolinea, che, secondo la Corte di giustizia

dell'Unione europea, "tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica". Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

E' ribadito che gli aiuti in de minimis sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lorda.

Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente), e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo, il RNA, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza della dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili che attesti la percentuale di perdita di fatturato.
 - presenza della dichiarazione di sussistenza dei requisiti de minimis, Allegato C;

Qualora la domanda sia sottoscritta digitalmente non risulta obbligatorio allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Individuazione dei beneficiari

Esperita la formazione della graduatoria, ai sensi del comma precedente, il Responsabile del procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo, a pena d'esclusione, al Comune entro le ore 12:00 del giorno 17.11.2022
2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (pari a € 16,00) – *[vedi nota su modulo domanda]*, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire con firma digitale o olografa. Essa dovrà essere corredata di:
 - Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società; *oppure essere sottoscritta digitalmente dal medesimo soggetto;*
 - Dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui all'art. 4.
 - Dichiarazione di sussistenza dei requisiti de minimis, Allegato C;

3. La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione prevista dal presente bando, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo di PEC del Comune comune@pec.comune.spiazzo.tn.it. La domanda deve essere firmata, scansata in formato pdf, pdf/A ed alla stessa deve essere allegata la scansione del documento di identità in corso di validità. Sono accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML. Non sono accettati i formati compressi, (ad es. zip) Sono ammesse le domande sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata. Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del richiedente dalla procedura; analogamente qualora la domanda risulti illeggibile, l'Amministrazione procederà all'esclusione del richiedente, dovendosi considerare la domanda come non presentata. La spedizione dovrà essere effettuata entro la data di scadenza sopra indicata, farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di posta elettronica certificata in uso presso l'Amministrazione comunale e la domanda verrà accettata se la stessa rispetterà la data di scadenza del presente bando. L'Amministrazione non avrà alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda spedita da casella di posta elettronica certificata; nel caso in cui la domanda sia spedita da casella di posta elettronica certificata ed il candidato abbia segnalato che ogni comunicazione venga fatta a detto indirizzo PEC, l'Amministrazione procederà ad inviare tutte le comunicazioni a detto indirizzo.
 - tramite posta raccomandata A/R, facendo fede la data di arrivo della raccomandata al comune di Spiazzo;
 - a mano, recandosi di persona presso l'ufficio segreteria del Comune in orario di apertura;
 - tramite corrieri autorizzati;

4. Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria elencata all'articolo 7.

5. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della data di approvazione della graduatoria, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 3.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di accesso al contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro nazionale aiuti di stato - quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art.5.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA non cumulabile per più attività. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento";
- produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale e pubblicati sul sito del Comune di Spiazzo per l'assegnazione di contributi a fondo perduto – ANNO 2021 – a sostegno delle attività economiche operanti nel Comune di Spiazzo particolarmente colpite dall'epidemia Covid19.
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L.19 maggio 2020 n. 34.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla suddetta pubblicazione, avente valore di notifica, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al contributo a fondo perduto.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A, Allegato B e C) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: segreteria@comune.spiazzo.tn.it oppure telefonando a 0465/801074.
3. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Comunale.
4. In osservanza dell'art. 25 della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Spiazzo.
5. Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi, nell'ambito dell'intervento A.

ARTICOLO 13 – DECADENZA/REVOCA

1. Il diritto al contributo decade quando, prima dell'effettiva liquidazione del contributo medesimo, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- ☐ apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa beneficiaria;
- ☐ messa in liquidazione del beneficiario;
- ☐ cessazione dell'attività del beneficiario;
- ☐ cancellazione del beneficiario dal Registro delle imprese;

Il Comune di Spiazzo procederà alla revoca del contributo, con recupero delle somme erogate aumentate degli interessi legali e delle spese sostenute, nei seguenti casi:

- ☐ qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo (compresa la irregolarità DURC);
- ☐ qualora venga accertata una falsa dichiarazione nella domanda e nei relativi allegati, o in fase di integrazione documentale.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 -TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE)2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 15 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dal Servizio segreteria del Comune di Spiazzo per le finalità di gestione del bando per l'attribuzione di risorse economiche e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune citato.

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla presente procedura. Non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere l'aspirante alla procedura di cui al presente bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Spiazzo, con sede in Spiazzo 38088 – via San Vigilio n. 2 (e-mail: comune@pec.comune.spiazzo.tn.it) sito internet <https://www.comune.spiazzo.tn.it/>.

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Il trattamento riguarda dati personali, anche sensibili e giudiziari.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fonte e modalità del trattamento:

- i dati personali vengono raccolti dal Comune e trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
- i dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge;
- i dati sono oggetto di trasferimento all'estero (pubblicazione su internet);
- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi Segreteria, Ragioneria ed Anagrafe del Comune di Spiazzo;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- esercitare il diritto di accesso;
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è depositata presso gli Uffici comunali;

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Spiazzo che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo

stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato integralmente e comprensivo dello schema di domanda, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Spiazzo nella Sezione della Trasparenza.

ARTICOLO 18 – ALLEGATI

Allegato A – domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Elenco dei codici ATECO corrispondenti alle attività commerciali ammesse a contributo

Allegato C – Dichiarazione regime “De Minimis”

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Michele Carboni

[firmata digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).